

Il *bonus* € 80,00: le ultime indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

di Roberto Lucarini - dottore commercialista

*Il credito d'imposta, introdotto a mezzo del D.L. n.66/14¹, ha impegnato gli operatori e l'Amministrazione finanziaria, per la prima volta, negli scorsi mesi di maggio/giugno. Con la fine del mese di giugno si è poi assistito alla conversione della decretazione d'urgenza a mezzo della [L. n.89/14](#), la quale ha anche apportato interessanti modifiche normative². Occorre quindi valutare sia le novità introdotte nella regolamentazione del credito d'imposta (c.d. *bonus* € 80,00) sia alcune particolari casistiche pratiche che gli operatori si trovano inevitabilmente ad affrontare.*

Con la [circolare n.22/E dell'11 luglio 2014](#), legata essenzialmente al problema della compensazione, l'Agenzia delle Entrate spiega, appunto, le principali questioni legate alle modifiche apportate in sede di conversione dalla citata L. n.89/14.

*Deve comunque essere evidenziato come lo strumento del *bonus*, nato da una semplice idea di contrasto al cuneo fiscale, si sia presto tramutato in questione dalle mille problematiche e dalle mille insidie. Basta osservare, ad esempio, le varie casistiche sorte in sede di erogazione, così come pensare agli oneri di comunicazione, relativamente ad eventuali altri redditi posseduti, posti in carico ai lavoratori, per lo più ignari della materia. Cose, queste, che ben potrebbero rivelare sgradevoli sorprese ai lavoratori stessi in sede di conguaglio di fine anno o di futura dichiarazione dei redditi per l'anno 2014.*

Il *bonus* in sintesi

Prima di analizzare le novità espone nella recente circolare n.22/E/14 vale la pena ricordare, sia pur in estrema sintesi, i punti sostanziali del *bonus* in esame. Si tratta, come noto, di un credito d'imposta concesso ai possessori di reddito da lavoro dipendente e assimilati, che abbiano un reddito complessivo non superiore a € 24.000,00. È concesso, invero, detto *bonus*, anche a coloro che si trovano in una posizione reddituale di importo compreso tra € 24.000,00 ed € 26.000,00; per questi soggetti viene previsto un meccanismo di riduzione progressiva del *bonus* stesso fino al suo completo azzeramento. Il credito, nella sua forma piena, è pari, per l'anno 2014, a € 640,00; venendo lo stesso erogato dal mese di maggio in poi ecco che esso assume, di fatto, la valorizzazione mensile dei mediaticamente famosi € 80,00.

Il *bonus* viene concesso dai sostituti d'imposta in via automatica, tenendo appunto conto dei valori reddituali previsti per l'anno in corso, con tutte le complicazioni che vengono a materializzarsi nel caso di lavoratori con più redditi nell'anno. In questo caso infatti, come già accennato, sono previsti specifici oneri comunicativi, da parte del lavoratore stesso, con possibili situazioni pratiche di malfunzionamento.

L'Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta, a più riprese, sul tema. Prima con una più generica [circolare n.8/E/14](#) e, a breve distanza, con la [circolare n.9/E/14](#), al fine di spiegare alcuni aspetti più prettamente operativi. È inoltre stata emanata la [risoluzione n.48/E/14](#), a mezzo della quale si è istituito il codice tributo 1655, necessario ai fini del recupero del *bonus* concesso da parte del sostituto. Era assai atteso dagli operatori, e finalmente si è materializzato a mezzo della circolare n.22/E, un'ulteriore intervento di prassi volto a chiarire i molti dubbi legati, essenzialmente, al recupero in compensazione del *bonus* erogato.

Le principali novità della legge di conversione

Come già accennato, la legge di conversione del D.L. n.66/14 ha approntato alcune modifiche che vale la pena evidenziare nello specifico:

■ Circa il **recupero del credito erogato da parte dei sostituti** la versione emersa dal decreto prevedeva l'utilizzo fino a capienza dell'“*ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga*”.

In questo modo si ponevano alcuni problemi pratici. Si assisteva, infatti, a una sorta di sfasamento temporale tra il credito concesso e le ritenute effettuate, nel caso di pagamento delle retribuzioni nel mese

¹ D.L. 24 aprile 2014, n.66, pubbl. in G.U. 24 aprile 2014, n.95.

² La legge 23 giugno 2014, n.89, ha convertito in legge il D.L. n.66/14 con decorrenza 24 giugno 2014.

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

successivo a quello di competenza (come avviene nella maggioranza dei casi).

La legge di conversione ha posto maggiore chiarezza su questo fronte. La nuova norma, infatti, prevede che:

“le somme erogate ai sensi del comma 1 (il bonus, ndr) sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Con questa disposizione, di fatto, si è posta soluzione ai problemi pratici innanzi evidenziati. La compensazione potrà infatti essere effettuata con tutti i tributi, i contributi e le altre somme che transitano a debito nel mod. F24; allo stesso tempo è scomparso il riferimento temporale al “medesimo periodo di paga”, facendo così cadere il dubbio originato dalla norma iniziale.

In funzione di questo, l'Agenzia delle Entrate spiega che:

“i sostituti d'imposta erogano il credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti”³.

■ Scompare anche uno specifico riferimento ai sostituti d'imposta ex artt.23 e 29, D.P.R. n.600/73, allorché si tratta di evidenziare che il *bonus* deve essere erogato in via automatica⁴. Una specifica che, dal lato pratico, non appare così decisiva.

Alcune casistiche legate al recupero del *bonus* erogato

Il fulcro del recente intervento amministrativo dell'Agenzia riguarda il recupero del credito erogato mensilmente dai sostituti d'imposta, con un'analisi di talune particolari situazioni di ordine pratico. Vediamo di ripartire e valutare, singolarmente, le varie situazioni emerse.

La compensazione nel modello F24

Come già anticipato in apertura di queste note, la legge di conversione del D.L. n.66/14 ha di fatto aperto, per i sostituti d'imposta, il recupero del *bonus* anticipato a mezzo della compensazione nel

mod. F24⁵. Al solito si era creato un pasticcio; alla prima disposizione normativa scaturiente dal decreto è seguita la prassi dell'Agenzia Entrate che, con la circolare n.9/E/14 e la risoluzione n.48/E/14, ha di fatto già aperto la porta a una più ampia compensazione del *bonus* ex art.17, D.Lgs. n.241/97. Solo in fase conclusiva, ossia in sede di conversione, il legislatore si è “adeguato” alle novità fornite in via amministrativa. Adesso la circolare n.22/E spiega l'epilogo, ricordando che i sostituti d'imposta “per il recupero del credito erogato ai lavoratori, si avvarranno esclusivamente dal modello di pagamento F24”. Il credito vantato dal sostituto potrà così essere compensato da “qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario”⁶.

Caso di incapienza di debiti in F24 per compensazione del *bonus* erogato sul mese di erogazione

Si tratta di casi non frequenti ma, proprio per questo, non impossibili. Il datore di lavoro, dopo aver erogato i *bonus* ai lavoratori, si trova, in sede di versamento mensile, a non avere sufficienti importi a debito per il recupero totale del valore dei *bonus* erogati. Nel caso in cui il valore del *bonus* fosse superiore alle ritenute e ai contributi a debito esposti nel mod.F24, il datore, stanti le recenti modifiche, potrà come visto compensare con ogni altra somma a debito presente.

? Se, tuttavia, anche dopo aver compensato tutte le somme a debito risultasse comunque un parziale esubero a credito della somma dei *bonus* erogati, come dovrebbe comportarsi il soggetto erogatore? Correttamente l'Agenzia spiega che:

“l'eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24”⁷.

In tali casi, come vedremo oltre, sarà necessario utilizzare più righe nella sezione Erario del mod. F24.

Precedenza a una compensazione interna tra crediti e debiti derivanti dalla gestione dei *bonus*

L'intervento di prassi in analisi valuta e dispone circa un possibile ulteriore aspetto pratico che ben potrebbe emergere nella gestione complessiva dell'erogazione dei *bonus* ai lavoratori.

³ Agenzia Entrate, circolare. n.22/E/14, punto 2.1.

⁴ D.L. n.66/14, art.1, co.4, ultimo periodo, così come modificato dall'allegato alla L. n.89/14.

⁵ Come già indicato da fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n.14/14.

⁶ Agenzia Entrate, circolare. n.22/E/14, punto 2.1.

⁷ Agenzia Entrate, circolare. n.22/E/14, punto 2.1.

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

In via automatica, *ex lege*, il sostituto eroga in un dato mese il *bonus* ai dipendenti, seguendo ovviamente le disposizioni sul tema. Nello stesso mese, tuttavia, potrebbe accadere che verso altri dipendenti sia necessario il recupero di somme di *bonus* concesse, in mesi precedenti, e rivelatisi non spettati. È il caso, ad esempio, di dipendenti che richiedano il ricalcolo del *bonus* fornendo al datore la comunicazione di altri redditi posseduti. Da tale situazione ne scaturirebbe, in contemporanea:

- un credito del sostituto d'imposta, verso l'erario, per il valore dei *bonus* erogati nel mese;
- un debito del sostituto d'imposta, verso l'erario, per il valore dei *bonus* recuperati nel mese.

Sul piano pratico, quindi, nella gestione complessiva dei *bonus*, potremmo avere in genere due situazioni (scartando l'improbabile ipotesi di uguaglianza delle somme):

- A. valore dei *bonus* erogati > valore dei *bonus* recuperati = differenza a credito, sul mese, per il sostituto erogante;
- B. valore dei *bonus* erogati < valore dei *bonus* recuperati = differenza a debito, sul mese, per il sostituto erogante.

L'Agenzia affronta il tema, osservando che se il sostituto d'imposta si trova nella condizione cui al precedente punto A, lo stesso *"dovrà utilizzare in compensazione solo l'importo netto a credito risultante dalla differenza"*⁸.

Ove il datore di lavoro si trovasse, al contrario, nella condizione di cui al precedente punto B, *"dovrà versare l'importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d'acconto"*. In questa situazione, pertanto, il codice 1655 sarà utilizzato per versare l'importo a debito.

Un sorta, dunque, di compensazione interna – alla generale gestione dei *bonus* – che deve, eventualmente, precedere quella esterna in F24.

La compensazione in presenza di ruoli scaduti e non pagati

Altro problema aperto era quello del possibile blocco alla compensazione derivante dalla presenza di somme iscritte a ruolo, oltre € 1.500,00, con termine di pagamento scaduto. Come noto, a partire dal 1° gennaio 2011⁹ esiste un divieto di compensazione di crediti, a mezzo mod. F24, in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori oltre la somma anzidetta, per i quali sia scaduto il termi-

ne di pagamento. È nato quindi il sospetto che, nella specifica situazione da ultimo indicata, il datore di lavoro non avrebbe potuto recuperare il *bonus* erogato, stante il blocco normativo.

Per cercare di capire occorre leggere con attenzione la norma preclusiva della compensazione. Il co.1, art.31, D.L. n.78/10, esordisce come segue:

"A decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata".

La norma parla, in via esplicita, di crediti relativi alle imposte erariali.

? C'è quindi da domandarsi, per tentare di risolvere il *rebus*: che natura ha il *bonus* in esame?

Sul punto si contendevano due opposte tesi. Chi sosteneva la natura di credito d'imposta, con sussistenza del blocco alla compensazione e chi, al contrario, non ravvisava nel *bonus* tale natura, optando così per una sua libera compensabilità.

Da rilevare che sul punto si è anche espressa, con propria [circolare n.14/14](#), la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro¹⁰, escludendo la sussistenza del blocco normativo alla compensazione del *bonus*. La tesi sostenuta riguardava, appunto, la natura del *bonus*, rilevando che tali valori *"in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di credito derivante da imposta erariale"*.

Col suo recente intervento l'Agenzia Entrate sposa la tesi meno penalizzante, indicando che:

*"per le caratteristiche del credito previsto dall'art. 1 del decreto, al relativo recupero da parte dei sostituti d'imposta mediante compensazione non si applica neanche la limitazione di cui all'art. 31 del decreto legge n. 78 del 2010"*¹¹.

Niente blocco, dunque, anche in caso di ruoli scaduti. Singolare come l'Agenzia stessa, nel prendere posizione, non vada ad analizzare e spiegare la natura del *bonus*, ma si limiti ad affermare *"per le caratteristiche del credito"*.

Il caso di erogazione per conguaglio fiscale mod.730 in contemporanea con erogazione bonus

Si tratta di una casistica che si presenterà alle imprese all'inizio del mese di agosto, allorquando andranno ad erogare le retribuzioni del precedente mese

⁸ Agenzia Entrate, circolare n.22/E/14, cit., punto 2.1.

⁹ Ex art.31, co.1, D.L. n.78/10.

¹⁰ Si veda anche Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, parere n.1/14, sia pur in vigore del D.L. non ancora convertito.

¹¹ Agenzia Entrate, circolare n.22/E/14, cit., punto 2.1.

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

di luglio, con le quali dovranno operare i conguagli dei mod. 730/4 ricevuti dall'Agenzia delle Entrate ed elargire, automaticamente, il *bonus* mensile spettante.

Anche questo aspetto necessitava di essere chiarito; la circolare in esame, invece, non gli riserva particolari indicazioni. Un unico accenno a una possibile situazione di incapienza per conguagli fiscali viene fatto nel paragrafo relativo agli enti pubblici. Non sarebbe stato male, al contrario, affrontare chiaramente la situazione.

Per venire al piano operativo, i passaggi da osservare, a mio parere, sono multipli, pur non essendovi alcuna norma che disponga circa particolari precedenza nella compensazione esterna. Il datore di lavoro, infatti, andrà dapprima a compensare, internamente, i crediti derivanti dal mod. 730 da erogare ai lavoratori con i valori da trattenere a debito agli stessi o ad altri lavoratori, sempre da conguaglio fiscale mod. 730, per ritenute Irpef e sue addizionali.

Solo dopo aver operato questo passaggio potrà valutare quanto esposto a debito nel mod. F24 del mese. Se avrà ancora da recuperare valori per crediti erogati da mod. 730, potrà recuperarli dalle ritenute presenti a debito nel modello di versamento. Una volta esaurito il credito da recuperare per conguaglio del mod. 730, inizierà il recupero del *bonus* erogato, che potrà avvenire utilizzando eventuali ritenute del mese residue, i contributi previdenziali o i premi assicurativi e qualunque altro valore esposto a debito. È vero che, come detto, non esiste un'indicazione normativa circa le precedenza da utilizzare per il recupero esterno dei due crediti. È altrettanto vero, tuttavia, che il credito derivante da conguaglio del mod. 730 ha la limitazione legata alla compensazio-

ne, prima interna e poi eventualmente esterna, con le sole ritenute fiscali. Ciò farebbe quindi pensare, data la maggiore duttilità in compensazione dei valori erogati per *bonus*, a una sorta di preferenza in compensazione sulle ritenute per i valori a credito relativi al conguaglio fiscale.

Modalità di effettuazione della compensazione nel mod. F24

La circolare n.22/E/14 spende molto spazio per fornire indicazioni pratiche relativamente all'effettivo utilizzo, in compensazione nel mod. F24, del codice 1655. Come visto è importante ricordare che, seppur in casistiche sicuramente minori, tale codice tributo potrà anche essere utilizzato per versare importi a debito.

Lasciando alla lettura del testo della circolare, per ovvi motivi di spazio, ai fini dei casi pratici ivi esposti, andiamo a individuare quelle che paiono le situazioni più rilevanti.

Spiega l'Agenzia che per l'utilizzo in F24 del codice 1655, meglio per l'indicazione precisa del mese e dell'anno di competenza,

*"occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l'erogazione del credito ai lavoratori da parte dei sostituti d'imposta, ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni"*¹².

Qui occorre vedere l'esempio, come da circolare: il sostituto paga le retribuzioni del mese di giugno 2014 il giorno 10 luglio 2014, erogando anche *bonus* per € 1.600,00. La sezione Erario verrà così compilata:

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1655	07	2014		1.600,00	
codice ufficio	codice atto						
				TOTALE A	B		SALDO (A-B)

Si noti la diversità nel caso di pagamento delle retribuzioni nello stesso mese di competenza: retribuzioni del mese di giugno 2014 pagate il giorno 27 giugno

2014, erogando anche *bonus* per € 1.600,00. La sezione Erario verrà così compilata¹²:

¹² Agenzia delle Entrate, circolare n.22/E/14, cit., punto 2.3.

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

SEZIONE ERARIO		codice tributo	relazione/regione/ prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1655	06	2014		1.600,00	
codice ufficio	codice atto						
				TOTALE	A	B	SALDO (A-B)

Altra indicazione fornita rivela che il riferimento al mese e all'anno va mantenuto anche nel caso di utilizzo del credito, in compensazione, nel corso dell'anno 2015¹³.

Questo l'esempio fornito: retribuzioni del mese di

novembre 2014 pagate il giorno 10 dicembre 2014, erogando anche il *bonus* per € 1.600,00. Anche utilizzando il credito nel successivo anno 2015 la sezione Erario dovrà essere compilata in questo modo:

SEZIONE ERARIO		codice tributo	relazione/regione/ prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1655	12	2014		1.600,00	
codice ufficio	codice atto						
				TOTALE	A	B	SALDO (A-B)

Ulteriore spunto riguarda il pagamento delle retribuzioni, relative al mese di dicembre 2014, entro il 12 gennaio 2015. Seguendo il criterio fiscale di cassa allargata, l'erogazione si dà per effettuata nell'anno 2014¹⁴.

Secondo una casistica che abbiamo in precedenza analizzato, può accadere che il sostituto d'imposta si trovi a compensare diversi crediti per *bonus* erogati in differenti periodi. In tali situazioni, spiega l'Agenzia, "occorre indicare in due righe distinte gli importi relativi a ciascun mese"¹⁵.

Ove vi siano *bonus* da erogare in sede di conguaglio di fine anno, nei mesi di gennaio o febbraio 2015, ovvero somme da recuperare per eccesso di *bonus* erogati, il sostituto dovrà ovviamente utilizzare, per la compensazione o per il versamento, il codice 1655, ricordando tuttavia che "andranno indicati come mese di riferimento "dicembre" e come anno di riferimento "2014"¹⁶.

Il salvacondotto

Visti i vari pasticci normativi commessi tra l'introduzione del *bonus* e la conversione in legge, in relazione alla possibile compensazione, risulta quanto mai corretto, da parte dell'Agenzia, fare salvi

*"i comportamenti dei sostituti d'imposta che prima del 24 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori (sostanzialmente per le retribuzioni del mese di maggio, ndr) mediante compensazione utilizzando il modello di pagamento F24"*¹⁷.

Conclusione

Come si può notare, la semplicità circa l'erogazione del *bonus*, fatta passare per via mediatica, si scontra poi con numerosi aspetti di pratica amministrativa, tanto da far sorgere parecchi fastidiosi nodi interpretativi. In effetti il legislatore, dopo avere premiato la sola fase di erogazione del *bonus* con specifica nor-

¹³ Agenzia delle Entrate, circolare n.22/E/14, cit., punto 2.4.

¹⁴ Agenzia delle Entrate, circolare n.22/E/14, cit., punto 2.5.

¹⁵ Agenzia delle Entrate, circolare n.22/E/14, cit., punto 2.6.

¹⁶ Agenzia delle Entrate, circolare n.22/E/14, cit., punto 2.8.

¹⁷ Agenzia delle Entrate, circolare n.22/E/14, cit., punto 2.1.

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

mativa, è apparso assai confuso circa l'altro rilevante aspetto, relativo al recupero delle somme erogate dai sostituti d'imposta. Una disattenzione che si è notata nel mutamento del testo normativo tra la decretazione d'urgenza e la conversione in legge. Finalmente l'Amministrazione finanziaria, anche se non proprio tempestivamente, è andata ad analiz-

zare le varie problematiche operative che avrebbero potuto nascere in sede compensativa.

Resta lo sconforto nel pensare come, ancora una volta, si sia persa l'occasione per rendere semplice, sul piano operativo, un'attribuzione appositamente creata a contrasto dell'attuale crisi.



Euroconference

*Approfitta dell'offerta
Euroconference Pass Lavoro*

**Con Euroconference Pass
Lavoro hai accesso a
tutto il nostro catalogo
a partire
da 79 euro al mese!**

SCOPRI DI PIÙ